



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
 di ogni ordine e grado  
 LORO SEDI

Ai Sindacati Scuola LORO SEDI

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
 SASSARI

All'Albo S E D E

**OGGETTO:** Istruzioni operative gestione contratti di lavoro a tempo parziale – Personale docente educativo e ATA – DECENTRAMENTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

In applicazione degli artt. 39 e 58 del CCNL 2007 comparto scuola, dell'O.M. 446/97, dell'O.M. 55/98, del d.lgs. 61/2000 così come modificato dal d.lgs. 100/2001, dell'art. 73 del d.l. 112/2008, dell'art. 16 della l. 183/2010 e della c.m. 30.06.2011 n. 9 del Dipartimento della Funzione Pubblica, si comunica che il personale docente, educativo ed ATA, in servizio presso le Istituzioni scolastiche di questo ambito territoriale, che intenda stipulare contratti di lavoro a tempo parziale, deve presentare domanda all'istituzione scolastica di titolarità o di servizio **entro il 15 marzo** di ogni anno, come previsto dalla Circolare Ministeriale 62/98, fino a diversa disposizione.

Ai sensi degli artt. 39 e 58 del CCNL/2007 l'amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale, sia all'atto dell'assunzione sia mediante la trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso o posto e comunque entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Inoltre, l'art. 73 del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, ha innovato la precedente disciplina eliminando ogni automatismo introducendo la possibilità di rigettare l'istanza di part time presentata dal dipendente in caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

In considerazione di quanto detto in premessa, nell'ambito del trasferimento di competenze alle Istituzioni Scolastiche autonome, regolato sin dalla C.M. 205 del 30 agosto 2000, le SS.LL. dovranno attenersi, per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, per la modifica del contratto a tempo parziale e per il ripristino del rapporto a tempo pieno, alle seguenti indicazioni operative:

**A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**

- Il personale titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà presentare la relativa domanda all'Istituzione scolastica di titolarità, ovvero a quella di servizio;
- Il Dirigente Scolastico dovrà verificare la funzionalità del part time con le esigenze didattico-organizzative della scuola e **trasmetterà all'Ufficio VI - ATP esclusivamente le domande del personale che superi con esito positivo la verifica in argomento;**
- l'Ufficio VI - ATP verificherà l'accogliibilità delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in ragione delle disponibilità sussistenti, fino alla saturazione del contingente del 25%, per posto o classe di concorso, provvedendo eventualmente alla predisposizione di una graduatoria di beneficiari nel caso in cui il numero di domande superi le disponibilità esistenti;
- Le domande di part-time che superano le verifiche di cui ai punti precedenti saranno acquisite al SIDI da quest'Ufficio;
- l'Ufficio VI - ATP comunicherà alle Istituzioni scolastiche i nominativi dei docenti la cui domanda è accoglibile;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*

**UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari**

- l'Istituzione Scolastica procederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo parziale dandone assicurazione all'Ufficio VI - ATP che ne curerà l'acquisizione al SIDI

**B) Modifica del contratto a tempo parziale o rientro a tempo pieno.**

- Il personale a tempo indeterminato titolare di rapporto a tempo parziale che *intenda ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno (RIENTRO)* dovrà inoltrare la relativa domanda all'Istituzione scolastica di titolarità, ovvero a quella di servizio che formalizzerà il rientro secondo il modulo allegato. Nel caso in cui l'interessato richieda unicamente una variazione nella modalità e/o nell'orario del part-time (**MODIFICA**), il Dirigente scolastico, previa verifica della funzionalità dello stesso alle esigenze didattico organizzative della scuola, modificherà con provvedimento, senza necessità di stipulare un nuovo contratto;
- Le richieste di revoca del part-time prima della scadenza del biennio potranno essere accolte solo per motivate esigenze.
- l'Istituzione Scolastica procederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo parziale o del rientro a tempo pieno e procederà alla sua trasmissione all'Ufficio VI - ATP che ne curerà l'acquisizione al SIDI.

Nella stipula dei contratti, oltre a ciò, si dovrà tenere presente quanto segue:

- i Dirigenti Scolastici cureranno l'inoltro dei contratti o atti di cui sopra (trasformazione, rientro, modifica) alla Ragioneria Territoriale per la prescritta registrazione, nonché le comunicazioni obbligatorie prescritte nei confronti del centro per l'impiego.
- I contratti di lavoro a tempo parziale già stipulati sono da intendersi rinnovati ove alla scadenza del biennio non pervenga espressa richiesta di reintegro a tempo pieno o nuova e diversa valutazione della funzionalità del part-time alle esigenze didattico organizzative della scuola.
- Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra provincia, il dirigente scolastico ne darà immediata comunicazione a quest'Ufficio per l'aggiornamento e la verifica della consistenza numerica dei docenti ammessi a regime di tempo parziale.
- Il contratto va redatto in un numero di copie occorrenti a soddisfare le predette finalità, compatibilmente con l'attuazione dei processi di dematerializzazione in atto. Si precisa che dell'avvenuta registrazione del contratto deve essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio scrivente ed all'interessato.

La decorrenza dei contratti di part-time è:

- Per il personale già di ruolo: dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda nei casi di richiesta di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- In caso di revoca, la decorrenza della medesima è comunque dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda.

Ad ogni buon fine si trasmettono in allegato i fac simile del contratto di **TRASFORMAZIONE** di lavoro a tempo parziale, del contratto di **RIENTRO** a tempo pieno e del provvedimento di **MODIFICA** della modalità e/o dell'orario del part time.

IL DIRIGENTE  
Anna Maria Massenti

**ALLEGATI:**

- All. n. 1 - contratto trasformazione da tempo pieno a tempo parziale
- All. n. 2 - contratto di rientro da tempo parziale a tempo pieno
- All. n. 3 – provvedimento di modifica